

REDDITO IMPRESA E IRAP

Regime Irap dell'indennità per cessazione del rapporto di agenzia

di **Alessandro Bonuzzi**

All'atto della **cessazione** del **rapporto** di **agenzia**, il preponente è tenuto a corrispondere all'agente di commercio un'**indennità** al ricorrere di determinate condizioni. Tale somma prende il nome di **indennità per la cessazione del rapporto di agenzia** e, secondo la **contrattazione collettiva**, va suddivisa in **3 distinti emolumenti**:

- l'indennità di **risoluzione** del **rapporto**;
- l'indennità **suppletiva di clientela**;
- l'indennità **meritocratica**.

Sotto il **profilo civilistico**, invece, l'[articolo 1751 cod. civ.](#), nella versione oggi in vigore, disciplina l'indennità di cessazione **senza operare più alcun riferimento ad altre fonti** e **senza** operare la **distinzione** tra "*indennità di risoluzione del rapporto*", "*indennità suppletiva di clientela*" e "*indennità meritocratica*", fornendo quindi una **nozione unitaria** e **compiuta** dell'indennità di cessazione.

Per quanto riguarda l'aspetto fiscale, riguardante la **tassazione** dell'indennità in capo all'agente, che agisce tipicamente come **imprenditore individuale** o nella forma di **società di persone**, pare oramai **consolidato** il regime applicabile ai fini dell'**Irpef**, il quale è stato già oggetto di un [precedente contributo](#) a cui si rimanda.

Diversamente, aleggiavano ancora oggi **dubbi applicativi** con riferimento al trattamento da attribuire all'indennità ai fini dell'**Irap**; ed è proprio su questo aspetto che ci si vuole soffermare, atteso che non si rinvenivano chiarimenti ufficiali da parte delle Autorità fiscali.

È noto che la disposizione di riferimento per il calcolo della **base imponibile Irap** delle imprese Irpef che applicano il cosiddetto **metodo fiscale** è l'[articolo 5-bis D.Lgs. 446/1997](#). Ebbene, tale norma prevede che tra i **componenti positivi** si debbano comprendere:

- i **ricavi** derivanti dalla **cessione** di **beni** e **prestazioni** di **servizi** oggetto dell'attività d'impresa ([articolo 85, comma 1, lettera a, Tuir](#));
- i **ricavi** derivanti dalla **cessione** di **materie prime** e **sussidiarie**, **semilavorati** e altri beni destinati a essere impiegati nella produzione ([articolo 85, comma 1, lettera b, Tuir](#));
- i **risarcimenti**, anche in forma assicurativa, conseguenti al danneggiamento o alla perdita di beni di cui sopra ([articolo 85, comma 1, lettera f, Tuir](#));
- i **contributi in denaro** (o il valore normale di quelli conseguiti in natura) spettanti in base a un **contratto** indipendentemente dalla denominazione ([articolo 85, comma 1,](#)

[lettera g, Tuir](#));

- i **contributi** erogati in base a **norma di legge**, con la sola esclusione di quelli correlati a componenti indeducibili;
- le **variazioni** delle **rimanenze finali** di cui agli [articoli 92 e 93 Tuir](#).

L'**articolo 5-bis** non considera, invece, l'**indennità** derivante dalla **cessazione del rapporto di agenzia**; pertanto, dando rilevanza al **dettato letterale** della norma, parrebbe corretto **escludere** queste somme dalla formazione della **base imponibile Irap**.

D'altro canto ai fini Irpef, in base al combinato disposto dall'[articolo 53, comma 2, lettera e](#)), e dall'[articolo 56, comma 3, lettera a\), Tuir](#), l'indennità in parola costituisce **reddito di lavoro autonomo** e **non concorre alla formazione del reddito d'impresa** dell'agente imprenditore o società di persone; e siccome nel metodo fiscale Irap occorre considerare i valori validi ai fini della determinazione del reddito d'impresa, ciò **non può non assumere rilevanza**.

In tal senso, va altresì tenuto conto dell'avvenuta **abrogazione** dell'**articolo 11-bis** del **decreto Irap** che prevedeva espressamente l'**inapplicabilità** del sopra richiamato [articolo 56, comma 3, lettera a\), Tuir](#).

Dovrebbero, quindi, ritenersi **superati** i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate con la [circolare n. 50/E/2002](#), la quale, interpretando la **vecchia disciplina** (ex [articolo 11-bis D.Lgs. 446/1997](#)), aveva ritenuto che le *"indennità per la cessazione del rapporto di agenzia ... concorrono alla determinazione della base imponibile da assoggettare a tassazione ai fini dell'Irap"*.

A ben vedere, tuttavia, **non** si possono comunque **escludere** eventuali **contestazioni** del Fisco, il quale potrebbe sostenere l'**imponibilità Irap** dell'indennità sulla base del fatto che, in capo all'impresa mandante, essa rappresenta un **componente negativo deducibile ai fini Irap** e diversamente operando si darebbe luogo a un **salto d'imposta**.

Seminario di specializzazione

IL SINDACO E IL REVISORE ALLA LUCE DELLA RIFORMA DEL CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA

Scopri le sedi in programmazione >